



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3- tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie

SEDI

Oggetto: Esami di idoneità degli studenti le cui famiglie si avvalgono dell'istruzione parentale

Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dedica l'articolo 23 all'istruzione parentale, espressione con cui si intende la scelta dei genitori di adempiere direttamente all'obbligo scolastico dei figli.

Il suddetto articolo 23 prevede che *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."*

I genitori che decidono di ricorrere all'istruzione parentale, dunque, comunicano, ogni anno, al dirigente della scuola del territorio di residenza, la propria scelta e i figli sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. La scelta di effettuare l'istruzione parentale può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno scolastico e va ripetuta ogni anno e la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti. Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola "vigilante" sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune.

La competenza è del dirigente scolastico.

A vigilare non è soltanto il dirigente della scuola ma anche il sindaco, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 489/2001, ove si legge:

"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie."

Da quanto sopra si evince che

- nel caso in cui gli esercenti la potestà genitoriale **optino per far svolgere ai loro figli il percorso di istruzione parentale essi dovranno presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico** del territorio di residenza e, nel caso in cui la verifica effettuata dalla scuola in cui tale comunicazione viene depositata (riguardo alle capacità tecniche ovvero economiche per provvedere in tale senso) sia positiva, potranno procedere come meglio ritengono nello svolgimento del percorso di istruzione parentale **fatta salva l'obbligatorietà di sottoporre i figli all'esame di idoneità presso una struttura pubblica statale o paritaria.**

Considerate le richieste poste da enti che accolgono alunni in istruzione parentale di consentire a tali alunni di svolgere l'obbligatorio esame di idoneità annuale presso un'unica struttura scolastica e visto che il numero di alunni seguiti da tali enti e per i quali viene posta la richiesta è tale da risultare oggettivamente complesso, sotto molteplici aspetti, prevedere per un singolo Istituto scolastico l'organizzazione di esami che coinvolgano 20 o 30 alunni di classi e gradi diversi, **si raccomanda** agli Istituti che hanno l'obbligo di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di procedere con l'accoglimento delle richieste di competenza ponendo in atto tutte le misure previste per lo svolgimento degli esami di idoneità secondo le indicazioni fornite dalla C.M.n.27 del 5 aprile 2011 (allegata) e la cui richiesta deve essere fatta dalla famiglia entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Il Dirigente Titolare
dott.ssa Patrizia PAVATTI